



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del 01-09-05

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO E RIPARTIZIONE INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 RECEPITO L.R. 7/02 E S.M.I. PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DI OO.PP. E ATTIVITA'PROGETTA=
-----------------	---

L'anno **duemilacinque**, il giorno **uno**, alle ore **21:00** del mese di **settembre** nel Comune di nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

TORCASSO MARIA C.	A	FARGIONE GIUSEPPE	P
MAGNANO ANGELO	P	CARUSO IGNAZIO	P
SBONA SEBASTIANO	A	RUSSO ALFREDO	P
ALBANESE ARCANGELA	A	CASTRO GIUSEPPE	P
BALSAMO FILADELFIO	P	MARCHESE MASSIMO	P
IAPICHINO BIAGIO	P	MARINO GUIDO	P
BLANCO CORRADO	A	GAUDINO CINZIA	P
MONARCA GIUSEPPE	P	EMANUELE SEBASTIANO	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	VECCHIO SEBASTIANO	P
MIDOLO SALVATORE	A	LA RUOTA CARMELO	A

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il Sig. **MAGNANO ANGELO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 7 dell'O.d.G. prot. n.18886 del 02/08/06, avente oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MELILLI”**.

Introduce i lavori il Presidente relazionando sul Regolamento e sui pareri favorevoli ottenuti a livello di Circoscrizioni, di Commissione Consiliare e di quelli tecnico - amministrativi.

Dopo di che chiede di intervenire il Cons. Iapichino

Dopo di che, in mancanza di interventi, passa alla votazione della proposta e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 14 (è entrato in precedenza il Cons. Sbona ed è uscito il Cons. Russo)
- voti favorevoli n. 14

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO ed esaminato il Regolamento Comunale in oggetto indicato;

VISTO il verbale n. 9 del 28/07/2005 relativo al parere favorevole espresso dalla III° Commissione Consiliare;

DATO ATTO che il Regolamento risulta corredato dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO l'esito della votazione ottenuta sul Regolamento nel suo complesso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

CON VOTO unanime dei n.14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

LA PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, il Regolamento Comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi ex art. 18 legge 109/94 come recepito dalla L.R. 7/02 e s.m.i. rispettivamente per la progettazione e D.L. di OO.PP. e per l'attività di progettazione riferita a

strumenti urbanistici, composto da n.29 articoli che della presente si dichiarano parte integrante;

STABILIRE CHE, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate le norme regolamentari Comunali previgenti, incompatibili con lo stesso e altri atti comunque denominati avente valore normativo;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2° dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incrementi ex art. 18 Legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02 e s.m.i. rispettivamente per la progettazione e D.L. di OO.PP. e per l'attuazione di progettazione riferita a strumenti urbanistici.

UFFICIO PROPONENTE

U.T.C.

STRUTTURA



Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>favorevole</i></p> <p>Data <i>10.3.05</i></p> <p>IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:</p> <p>Data</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <i>[Signature]</i></p> <p>Data <i>1 SET. 2005</i></p> <p>IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i></p>

COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO
E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI**

ART. 18, L. 109/94 COME RECEPITO DALLA L.R. 7/02 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Direttore del VII Settore
Arch. Daniele Lentini



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 18. L. 109/94 COME RECEPITO DALLA L.R. 7/02 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CAPO I Disposizioni Generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Al fine di incentivare l'attività interna dei Settori Tecnici, connessa ai procedimenti tecnico/amministrativi, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico comunale.

La ripartizione di tale fondo è oggetto del presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dal Consiglio comunale.

Il fondo è costituito con le modalità dell'art. 7.

Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante, la ripartizione delle somme previste all'art.18 della L.109/94, come recepito dalla L.R. 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, per la progettazione e la gestione delle Opere Pubbliche (OO.PP.) o dei Lavori Pubblici (LL.PP.) e per gli atti di Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.), da parte del personale dell'ufficio tecnico.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- Opere Pubbliche (OO.PP.), le opere pubbliche inserite nel programma triennale;
- Lavori pubblici (LL.PP.), gli interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria;
- Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.) gli atti di pianificazione urbanistica che comportano attività di progettazione;
- "Uffici Tecnici", le unità organizzative dei settori che si occupano di OO.PP., di LL.PP., di P.P.U., dei servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione di OO.PP. e di LL.PP., nonché le eventuali unità organizzative che possono specificatamente essere costituite per l'approntamento dei servizi di P.P.U..

Art.2 – Ambito oggettivo di applicazione

La presente disciplina si applica alla costituzione del fondo incentivante e alla relativa ripartizione delle somme previste dall'art.18 della L.109/94, come recepito dalla L.R. 2 agosto

2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai servizi della categoria 12 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, nel campo delle Opere Pubbliche, dei Lavori Pubblici, della Pianificazione Progettazione Urbanistica , e alle attività del responsabile unico del procedimento.

Comportano la costituzione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18, e la sua ripartizione, le OO.PP. e i LL.PP. che necessitano della predisposizione di elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente per i diversi livelli, nonchè ogni singolo atto di pianificazione redatto dai dipendenti dell'Ente.

La Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.). comprende i seguenti atti:

- Piano Regolatore generale;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'Edilizia Economica e popolare;
- Piani delle aree P.I.P.;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
- Varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti;
- Varianti "particolari", queste ultime in presenza di almeno una delle seguenti condizioni individuate al momento del conferimento dell'incarico:
 - a) elevata complessità progettuale;
 - b) ambiti territoriali vasti;
 - c) prevalente interesse pubblico.

Le manutenzioni ordinarie sono oggetto di incentivo solo se di particolare rilevanza e per le quali è necessario provvedere alla progettazione, all'affidamento e alla gestione dell'appalto.

L'ordine di priorità per la progettazione delle OO.PP. e delle manutenzioni straordinarie e per la nomina del R.U.P. è dato dal Programma triennale; quello delle manutenzioni ordinarie dalla programmazione annuale. Gli incarichi per l'attività della gestione (direzione lavori e collaudo) delle OO.PP. o di LL.PP. è dato dall'ordine dei relativi affidamenti.

Qualora per una qualsiasi causa non imputabile ai progettisti interni, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi già completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di attività svolta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione, all'esecuzione e verifica del progetto, ovvero degli atti di P.P.U., nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- per la progettazione di LL.PP. E OO.PP.

- a) nel responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) nel personale dell'ufficio tecnico che abbia redatto direttamente il progetto, nei vari livelli: preliminare, definitivo e esecutivo;
- c) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione;
- d) nel personale dell'ufficio tecnico che svolgano compiti di Direzione Lavori e collaudo;

e) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di direzione e collaudo;

- per gli atti di P.P.U., per ogni singolo atto di pianificazione:

- a) i componenti del gruppo di pianificazione;
- b) il progettista abilitato alla firma;
- c) i Collaboratori Tecnici/Amministrativi;
- d) il Responsabile del procedimento.

Art.4 – Responsabile del procedimento

Nel campo dei Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato, nell'ambito del personale tecnico dell'Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti, al momento della elaborazione dell'elenco annuale del programma triennale o comunque all'atto dell'inclusione dei lavori nel programma dell'Amministrazione. Esercita, per ogni singolo progetto o intervento, le funzioni previste dalla legge 109/94 e dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma 2.1 dell'articolo 18 della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in quanto scelta fiduciaria, segue la disciplina della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel campo della Pianificazione urbanistica, il Responsabile del procedimento assolve i compiti della legge 241/90 e della L.R. 10/91 successive modifiche e integrazioni, oltre quelli attribuiti con il provvedimento di incarico.

Il Responsabile del procedimento è scelto rispettando i seguenti criteri:

- a) professionalità e specifica competenza, richieste in relazione all'attività da svolgere;
- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi al personale interno deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. Inoltre, anche ai fini della liquidazione degli incentivi, non deve influire negativamente sulla normale attività d'ufficio.

Possono essere costituiti gruppi di progettazione con figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di settori diversi.

Il conferimento dell'incarico e/o la composizione del gruppo sono definiti con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte dell'organo esecutivo del comune, come previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Contenuto del provvedimento di incarico

Con il provvedimento che conferisce l'incarico viene altresì disposto l'impegno di spesa sugli appositi fondi, come meglio appresso specificato.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:

- a) individuato il lavoro, l'opera o l'intervento di pianificazione da progettare;
- b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
- c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
- e) definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- f) definiti, l'importo dell'incentivo, la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze.

I termini per gli adempimenti decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Essi possono essere prorogati con determinazione da parte dell'organo esecutivo previo parere del responsabile del procedimento.

CAPO II Costituzione del fondo

Art. 7 – Modalità di costituzione del fondo per LL.PP. e OO.PP.

Il Fondo di cui al comma primo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2%:

- dell'importo a base d'asta di tutte le opere pubbliche o dei lavori, per i quali è prescritta la predisposizione di un progetto, progettate dal personale dipendente dell'amministrazione;
- dell'importo a base d'asta delle OO.PP. o dei LL.PP. diretti e collaudati dal personale interno;
- dell'importo a base d'asta degli interventi in cui è necessaria la presenza del responsabile unico del procedimento, anche se i relativi lavori non siano progettati da personale interno purchè opere o lavori, comprendano tutti gli elaborati prescritti dalle norme e possiedano tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'appalto.

Le somme per la costituzione del fondo incentivante vengono così calcolate:

- importo posto a base di gara, di ogni singola opera o lavoro, fino alla soglia comunitaria: 2%;
- importo posto a base di gara, di ogni singola opera o lavoro, superiore alla soglia comunitaria: 1,0%;
- lavori di manutenzione ordinaria affidati in appalto l'2% dell'importo posto a base di gara di ogni singolo lavoro.

Nell'importo a base del calcolo non vanno comprese le somme:

- a) dell'IVA;
- b) destinate agli espropri od all'acquisto delle aree;
- c) destinate ad imprevisti;
- d) per spese tecniche;

Nell'importo a base del calcolo vanno comprese le somme destinate:

- 1) ai lavori di completamento o in economia;
- 2) all'acquisto di arredi e accessori funzionali all'opera, però fino al 50% delle somme a base d'asta.

Nel caso di progettazione esterna, l'incentivo per l'ufficio è fissato nella misura del 45% della somma destinata alla costituzione del fondo, pari al 2% o all'1% dell'importo dei lavori a seconda se questo risulti inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 7/bis – Modalità di costituzione del Fondo per P.P.U.

Il Fondo di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla L.R. 7/02, è costituito dal 30% della tariffa professionale relativa a strumenti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva elaborati da personale interno all'amministrazione e sviluppati in modo tale da consentire il regolare svolgimento del relativo iter di approvazione.

Nel caso in cui una parte degli elaborati o consulenza e collaborazioni siano affidate a professionisti esterni dall'importo del 30% vengono detratte le relative quote, che costituiscono economie.

Qualora siano previsti importi minimi e massimi, salvo casi particolari debitamente motivati, si dovrà fare riferimento agli importi medi.

Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia essa generale, particolareggiata od esecutiva, inclusa nella programmazione comunale dell'anno di riferimento e per il quale è prevista la redazione da parte del personale interno degli uffici tecnici comunali.

La gestione di tale capitolo è assegnata al dirigente del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 8 – Previsione ed impegni per LL.PP.

Gli oneri inerenti le prestazioni oggetto dell'incentivo di cui all'articolo precedente verranno previsti nel quadro economico di ogni singola opera o lavoro.

Al momento della nomina del RUP o dell'affidamento dell'incarico per la fase di progettazione, l'importo per la progettazione preliminare e per quella definitiva, sarà imputato in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale, e recuperata dal finanziamento del progetto al fine di rimpinguare il fondo di rotazione per la progettazione.

L'importo per la progettazione esecutiva, per la direzione lavori e collaudo e quello per l'incentivo del R.U.P. per le fasi di affidamento ed esecuzione, saranno imputati alle apposite somme da prevedere in progetto.

Art 9- Oneri riflessi e spese vive

Gli incentivi di cui all'art. 18 comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni si intendono al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Invece non comprendono le spese vive per studio, redazione, progettazione e direzione lavori, che restano a carico del Comune.

Art. 10 – Servizi esclusi

Sono escluse dalle somme dell'incentivo tutte le indagini di tipo geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e le valutazioni di impatto ambientale per le quali è necessario l'apporto di strutture, di services o di professionalità peculiari. Queste spese sono a carico dell'ente che le potrà recuperare dal finanziamento del progetto.

Per far fronte a tali necessità il Dirigente del Settore si attiva, utilizzando i finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, per l'acquisizione dei servizi, dei services, delle necessarie indagini nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 11 – Verifica delle attività

Trimestralmente il Responsabile del Procedimento dovrà predisporre un report, da sottoporre all'attenzione del Sindaco, che attesti l'andamento dell'attività progettuale.

I criteri informativi delle operazioni di verifica degli elaborati progettuali, da effettuare in corrispondenza dei livelli di progettazione, con le opportune differenziazioni legate all'entità ed all'importanza dell'intervento consistono nell'esame:

- a) della rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità dell'intervento;
- b) del rispetto della normativa di ordine generale e di quella riguardante la natura specifica dell'intervento;
- c) della conformità alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione in ordine al soddisfacimento delle esigenze individuate in sede di programma.

Per ogni fase della attività affidata il responsabile del procedimento verificherà e validerà l'attività svolta. Anche questi report costituiscono presupposto per la liquidazione dell'incentivo.

Art. 12 - Penali

Nel caso di ritardata elaborazione o consegna dei progetti o di alcuni elaborati rispetto ai termini previsti nel provvedimento di incarico, il sindaco, potrà applicare una penale al soggetto responsabile riducendo le percentuali come di seguito:

- Ritardi fino a 10 gg.: penalità pari all'1% della quota relativa alla singola prestazione;
- Ritardi da 10 fino a 30 gg.: penalità pari all'3% della quota relativa alla singola prestazione;
- Ritardi superiori a 30 giorni: nessun incentivo.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in relazione all'urgenza, fissate a discrezione del Sindaco in misura maggiore a quelle determinate del comma 1,.

Le penalità di cui al presente articolo possono essere disapplicate a discrezione del Sindaco, previo parere del responsabile del procedimento, in caso sia accertato che il ritardo non sia derivato da cause non dipendenti dalla volontà dell'incaricato.

In ogni caso l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione e avvio del procedimento all'opera del responsabile del procedimento.

Le stesse percentuali di penale vengono applicate in caso di ritardi relativi all'attività del responsabile del procedimento in relazione alle diverse fasi della progettazione, affidamento ed

esecuzione. In questo caso la contestazione e l'avvio del procedimento competono al dirigente del settore interessato o, in caso di incompatibilità, da parte del direttore generale.

Art. 13 – Esclusione dal compenso

Oltre ai casi previsti dal precedente articolo, non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) Il responsabile del procedimento nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma del regolamento approvato con DPR 554/99 e nei casi in cui è imputabile allo stesso la non approvazione dell'atto di pianificazione;
- b) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lett. D) della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) I dipendenti incaricati della direzione o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalle vigenti disposizioni;

Per l'accertamento, la contestazione ed il procedimento, si applicano le norme del precedente articolo.

CAPO III

Ripartizione per i Lavori Pubblici, Opere Pubbliche o Pianificazione e Progettazione Urbanistica

Art. 14 – Compenso per Opere o Lavori Pubblici

Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è riferito alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione ed è ripartito in rapporto alle responsabilità professionali e alla attività svolta.

Nella fase della progettazione l'incentivo spetta ai soggetti che partecipano all'attività di progettazione. Questa fase, anche per l'incentivo, si distingue in relazione ai vari livelli progettuali in: preliminare, definitiva, esecutiva.

Nella fase dell'affidamento l'incentivo spetta per l'attività del responsabile unico del procedimento.

Nella fase dell'esecuzione l'incentivo spetta ai soggetti che svolgono attività di direzione lavori e di collaudo.

Sono incluse nell'incentivo eventuali perizie di variante e suppletive, ex art. 25 comma 1, della legge quadro solo qualora la riprogettazione delle opere sia dipesa dalla volontà dell'Amministrazione.

Qualora per una qualsiasi causa non imputabile ai progettisti interni, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi già completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti all'incentivo.

Le modalità di redazione progettuale e completamento atti saranno stabilite e valutate dal R.U.P.

Art. 15 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo per LL.PP. e OO.PP.

Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartito, in rapporto alle responsabilità professionali e alla attività svolta, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

Può essere costituito, per ogni opera o lavoro, con sole risorse interne, un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali.

Le attività del gruppo di lavoro, possono essere distinte fra quelle del Nucleo di progettazione e quelle dell'Ufficio di direzione dei lavori.

Si prescinde dalla costituzione del gruppo qualora non siano necessarie diverse figure professionali oppure tutte le stesse non siano presenti nell'Ente.

Nel Nucleo di progettazione possono essere presenti le seguenti figure:

A – I *Progettisti*, che vengono, di norma, individuati fra i Tecnici delle strutture organizzative di riferimento, in possesso dei relativi titoli, ai sensi delle vigenti disposizioni. I predetti sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente, i progettisti possono essere individuati anche al di fuori del settore che ha competenza in materia di Opere Pubbliche o LL.PP.. Tale opzione potrà essere attivata soltanto quando fossero state impegnate le risorse tecniche del Settore Opere Pubbliche ovvero per carenza di specifiche professionalità rinvenibili negli altri settori tecnici.

B – Il *Coordinatore e/o responsabile per la sicurezza nella fase della progettazione e nella fase di esecuzione*, che viene individuato, di norma, fra i Tecnici delle strutture organizzative di riferimento abilitati alla redazione di tale atto ed in grado di apporre la propria firma ai sensi delle vigenti disposizioni. Ad essi compete, ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 494/96 e a seconda delle caratteristiche specifiche delle opere o dei lavori, l'approntamento degli elaborati ex art.12 e 13 del Decreto Legislativo sopra richiamato.

C – I *Collaboratori Tecnici*, che sono individuati, di norma, nei Tecnici nelle strutture organizzative dell'Ente, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.

D – I *Collaboratori Amministrativi*, che si identificano nel personale amministrativo che interviene nelle fasi della progettazione, attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

Nell'ufficio di Direzione dei Lavori possono essere presenti le seguenti figure:

A – Il *Direttore dei Lavori* – che ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori. Qualora fossero state impegnate le risorse tecniche del Settore Opere Pubbliche o LL.PP., ovvero per carenza di specifiche professionalità, può essere individuato negli altri settori tecnici. Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia operativa e nell'interesse della stazione appaltante, che i lavori cui è proposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

B – Gli *ispettori di cantiere* – personale tecnico che collabora con il direttore dei lavori con il compito di verificare i lavori da realizzare, anche durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

C – I *Collaboratori Amministrativi*, che si identificano nel personale amministrativo che interviene nelle fasi della direzione e collaudo attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

Quando è necessario procedere al collaudo, la nomina dell'Organo di collaudo avviene fra i Tecnici delle strutture organizzative di riferimento, in possesso dei relativi titoli ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art 16 - Ripartizione del fondo per LL.PP. e OO.PP.

Le somme del fondo, costituito come previsto dal precedente articolo 7, vengono suddivise:

- | | |
|---|--------|
| 1) al responsabile unico del procedimento | il 25% |
| 2) per l'attività di progettazione, direzione e collaudo dei lavori | il 75% |

La ripartizione fra i partecipanti alle attività di cui al precedente n. 2 tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Le quote parti della predetta suddivisione, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Art. 17- Ripartizione degli incentivi per il RUP nei LL.PP. e nelle OO.PP.

L'importo pari al 25 % del fondo di cui all'articolo 7 è distribuito al responsabile unico del procedimento in relazione alle differenti fasi del procedimento nel seguente modo:

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. progettazione | 45% |
| 2. affidamento | 15% |
| 3. esecuzione dei lavori | 40% |

Anche per il R.U.P., il 45% dell'incentivo per la fase della progettazione viene distribuito, in relazione all'impegno e alle difficoltà dei diversi livelli/ fasi nelle misure di seguito indicate:

- a) preliminare 1/10;
- b) definitivo 5/10;
- c) esecutivo 4/10.

L'importo pari al 20% del fondo di cui all'art. 7 è assegnato per attività tecnico-amministrativa di supporto al R.U.P..

La spesa per il compenso incentivante, che sarà inclusa negli stati di previsione del progetto fra le somme a disposizione destinate alla copertura delle spese tecniche e/o di consulenza o di supporto, fa carico, anche ai fini dell'impegno contabile.

Per la fase della progettazione

- all'apposito fondo del bilancio, e sarà recuperato dal finanziamento del progetto.

Per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori

- sul finanziamento del progetto fra le somme a disposizione destinate alla copertura delle spese tecniche e/o di consulenza o di supporto.

Al Responsabile del Procedimento spetta l'incentivo anche nel caso di affidamento totale delle diverse attività a professionista esterno.

L'incentivo al Responsabile Unico del procedimento viene liquidato dal dirigente del settore, al termine delle varie fasi e previa verifica dei risultati.

**Art. 18 – Ripartizione degli incentivi per la progettazione e D.L.
nei LL.PP. e nelle OO.PP.**

L'importo pari al 75 % del fondo di cui all'articolo 7 è distribuito fra i soggetti coinvolti nell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo in relazione all'attività svolta nel seguente modo:

- | | |
|---|-------------|
| • Redazione del progetto | fino al 60% |
| • Responsabile e/o coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione se necessario | fino al 20% |
| • Responsabile e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se necessario | fino al 30% |
| • Direzione dei lavori e collaudo | fino al 40% |
| • Collaborazione e consulenza amministrativa | fino al 10% |

Le superiori somme vengono assegnate al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento, sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte.

Per progettazioni esterne all'U.T.C. il compenso incentivante viene così distribuito:

- responsabile unico del procedimento 25% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- collaboratori tecnici 10% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- collaboratori amministrativi 10% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- coordinatore o responsabile per la sicurezza in fase di progett. 15% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- coordinatore o responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione 25% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- collaudo statico 7,5% delle somme per la costituzione del fondo incentivante;
- collaudo amministrativo 7,5% delle somme per la costituzione del fondo incentivante.

La distribuzione è proposta, dal Dirigente del settore interessato, dopo aver sentito il R.U.P. ed accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

Nel caso in cui alcune fasi della progettazione o della direzione siano realizzate da tecnici esterni al Comune, l'importo dell'incentivo non utilizzato viene accantonato e costituisce economia.

In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell'intervento, è facoltà del Dirigente, sentito il R.U.P., variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 50% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali. Di tali variazioni il Dirigente esplicherà le ragioni nella proposta di provvedimento di liquidazione.

La spesa per il compenso incentivante, che sarà inclusa negli stati di previsione del progetto fra le somme a disposizione destinate alla copertura delle spese tecniche e/o di consulenza o di supporto, fa carico, anche ai fini dell'impegno contabile :

Per la fase della progettazione

- all'apposito fondo del bilancio, e sarà recuperata dal finanziamento del progetto.

Per la fase dell'esecuzione dei lavori

- sul finanziamento del progetto fra le somme a disposizione destinate alla copertura delle spese tecniche e/o di consulenza o di supporto.

Art. 19 – Liquidazione degli incentivi

Gli incentivi sono liquidati dal Dirigente interessato, sentito il R.U.P e previa informativa al Sindaco, in base ad apposita relazione che attesti i risultati conseguiti.

Con la relazione sopra citata il Dirigente del settore conferma anche il regolare svolgimento dei compiti attribuiti al settore e non oggetto di incentivazione.

Gli incentivi relativi alla fase di progettazione sono liquidati al termine del relativo livello di progettazione, quelle per la fase dell'esecuzione con scadenza trimestrale tenendo conto dei lavori eseguiti e dell'emissione dei relativi mandati di pagamento e della conclusione dell'opera (collaudo o certificato di regolare esecuzione).

Gli incentivi relativi alla fase di collaudo sono liquidati ad approvazione dello stesso.

CAP. IV

Ripartizione per gli atti di pianificazione

Art. 20 – Atti di Pianificazione

Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i requisiti prescritti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica, dal regolamento edilizio e da tutte le norme cui essi fanno riferimento.

Gli incentivi, calcolati come previsto dal precedente articolo 9, sono ripartiti, per ogni singolo atto di pianificazione tra i partecipanti alla attività tecnica e amministrativa e il Responsabile unico del procedimento e i suoi eventuali collaboratori, sulla base dei criteri del presente regolamento.

Può essere costituito un gruppo di pianificazione sotto la responsabilità del progettista formalmente individuato con il provvedimento di incarico da parte dell'organo esecutivo.

Il progettista deve essere un dipendente abilitato per tale attività, in grado di firmare il progetto ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione alle competenze professionali specifiche previste dalle disposizioni di legge. Il predetto sottoscrive il progetto assumendo la responsabilità di quanto prodotto.

I Collaboratori Tecnici/Amministrativi sono individuati, di norma, nei tecnici o altre figure professionali nelle strutture organizzative dell'Ente, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.

Il Responsabile del procedimento assolve, oltre quelli attribuiti con il provvedimento di incarico, i compiti della legge 241/90 e della L.R. 10/91 e successive modifiche e integrazioni, cura il rispetto dei tempi e l'organizzazione del lavoro dei progettisti e degli operatori amministrativi.

Art. 21 – Ripartizione dell'incentivo per la pianificazione

Per gli atti di pianificazione la quota corrispondente al 30% della tariffa professionale, come sopra determinata, viene ripartita nel modo seguente:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| - responsabile del procedimento | 25% |
| - progettisti responsabili | 60% |
| - altri collaboratori tecnici | 15% |

All'interno delle predette categorie le somme spettanti ai diversi professionisti saranno predeterminate, in base alle attività affidate, con il provvedimento di incarico. Al momento della liquidazione, anche in caso di mancata predeterminazione, il dirigente responsabile, sentito il sindaco, procederà alla liquidazione in relazione alle effettive attività prestate.

In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell'intervento, è facoltà del Dirigente variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 50% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli 10 e 11, nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o a consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti per le prestazioni fornite da professionisti esterni.

Qualora il responsabile del procedimento si avvalga di collaboratori, con l'atto di nomina sarà indicata la percentuale spettante a questi ultimi sulla somma calcolata ai sensi del precedente comma 1.

Art. 22 - Liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

La distribuzione delle somme tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa individuati dall'articolo precedente è proposta dal Dirigente dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, sentito il Responsabile del procedimento.

L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, sarà erogato, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 23, con le modalità temporali sotto riportate:

- | | |
|----------------------------|-----|
| all'adozione del piano | 60% |
| all'approvazione del piano | 40% |

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 23 - Partecipazione del dirigente o di altri soggetti

Nel caso in cui il dirigente, a cui dal presente regolamento è attribuita la competenza all'adozione di atti, sia direttamente interessato alla ripartizione dell'incentivo gli atti relativi saranno assunti dal sostituto individuato dal Sindaco o in mancanza dal direttore generale o in mancanza dal segretario generale.

Nel caso in cui, durante l'espletamento dell'incarico, vengano inseriti nell'attività altri soggetti interni con il nuovo provvedimento di incarico saranno determinate le modalità di ripartizione dell'incentivo, tenendo presente le attività già svolte e quelle ancora da svolgere.

Quando diverse attività sono affidate allo stesso soggetto le singole quote di competenza si cumulano.

Art. 24 - Utilizzazione degli elaborati

Il progetto redatto in tutto o in parte dal personale interno resterà sempre di proprietà e nella piena disponibilità dell'amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione.

L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendo i presupposti di legge, di affidare ad altri professionisti, interni o esterni, i livelli progettuali successivi, oppure la direzione lavori o il collaudo di lavori affidati all'interno. Come pure ha la facoltà, ricorrendo i presupposti di legge, di affidare all'interno, i livelli progettuali successivi, oppure la direzione lavori o il collaudo di lavori affidati all'esterno.

Questi eventuali incarichi parziali non incidono sulla ripartizione prefigurata dal presente regolamento, fermi restando le penali per eventuali ritardi e l'esclusione per eventuali revoche dell'incarico.

Art. 25 - Iscrizioni albi professionali

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti redatti dagli uffici tecnici comunali sono firmati dai dipendenti dell'amministrazione abilitati all'esercizio della professione, ovvero, in mancanza della predetta abilitazione che abbiano ricoperto analogo incarico presso una amministrazione aggiudicatrice per almeno 5 anni.

L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti non compete all'Amministrazione comunale, ma, poiché il citato articolo 17 non prevede più l'obbligo per i progettisti dipendenti di iscrizione ad Albi professionali, resta a loro esclusivo carico.

Art. 26 - Assicurazione professionale

Il Comune provvederà a garantire, mediante apposita polizza, la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi di Ingegneria previsti all'art.30, comma 5, della legge n° 109 dell'11.2.94 e succ. mod. ed int. nella misura stabilita dall'art.106 del regolamento di attuazione approvato con il DPR 554/99.

La polizza assicurativa, per l'importo eccedente i limiti stabiliti a carico del Comune, potrà essere integrata dal dipendente interessato.

Art.27 - Comunicazioni ed informazione

Il dirigente dell'unità interessata curerà gli impegni e il recupero delle somme anticipate per la progettazione di lavori pubblici, somme che dovranno affluire sul fondo di rotazione, redigendo una relazione al momento del consuntivo annuale .

Il dirigente dell'unità interessata dall'attività prestata provvederà a fornire, con cadenza annuale, alla informazione scritta alle R.S.U. e alle OO.SS. in merito: all'attività svolta, al personale partecipante, ai compensi spettanti e corrisposti.

Art. 28 – Disposizioni transitorie.

Il presente regolamento si applica all'attività di progettazione non approvata alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla attività di direzione lavori non ultimata con il conto finale, alla pianificazione urbanistica non ancora adottata.

All'uopo con rimodulazione del quadro economico delle somme a disposizione saranno reperite le somme necessarie per le OO.PP., per la P.P.U. si farà fronte con i fondi di bilancio.

Art- 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi interessati ed alle OO.SS..

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAGNANO ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
SBONA SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Lì **7 NOV. 2005**

23 OTT. 2005, giorno festivo. (Reg. Pub. N. 2836)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R. 3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^o comma del suddetto articolo.

non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del _____

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO
